



COMUNE DI SORANO (Provincia di Grosseto)

Verbale di deliberazione GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 42 del 08/07/2014

Oggetto: Rideterminazione indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori (L. 7 Aprile n. 56 commi 135 e 136) invarianza della spesa.

L'anno duemilaquattordici e questo dì otto del mese di luglio alle ore 18.00 in Sorano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco

| Componenti | Qualifica | Presenti | Assenti |
|-------------------|-------------|----------|---------|
| Benocci Carla | Sindaco | s | |
| Vanni Pierandrea | Vicesindaco | s | |
| Nucci Gabriele | Assessore | s | |
| Zamperini Roberto | Assessore | s | |
| Peruzzi Tiziana | Assessore | s | |

Presenti 5 Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Rideterminazione indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori (L. 7 Aprile n. 56 commi 135 e 136) invarianza della spesa.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Dato atto che, a seguito con decreto del Ministero dell'Interno del 20/03/2014, il giorno domenica 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

Visto l'art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", che dispone quanto segue:

"17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) omissis;

b) omissis;

c) per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti il Consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da sette consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in tre";

Rilevato che:

- la legge n. 56, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" ha modificato la composizione numerica dei Consigli comunali con popolazione fino a 10.000 abitanti;

- in particolare, i commi 135 e 136 dell'articolo 1 della suddetta legge dispongono quanto segue:

"135." All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

"136". I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti";

Richiamata la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia:

- "al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa» ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011";

- "tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148;"

- ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUOEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore;

- restano incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUOEL;

- gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUOEL.

- l'obbligo può essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera del consiglio comunale, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni.

Dato atto che al fine del rispetto delle prescrizioni della suddetta normativa il Comune di Sorano con atto del Consiglio Comunale n. 18 del 12/06/2014, ha dato atto del rispetto del principio della invarianza della spesa in relazione all'aumentato numero di consiglieri e assessori comunali per la fascia demografica di appartenenza (Comuni tra 3.000 e 10.000 abitanti);

Dato atto che con il citato atto veniva demandata alla Giunta Comunale il rispetto del suddetto principio nella delibera di determinazione degli importi dell'indennità di funzione e dei rimborsi delle spese di viaggio degli Amministratori;

Ritenuto pertanto stabilire le indennità di funzione mensili spettanti ai componenti della Giunta Comunale nella nuova composizione prevista dalla L. 56/2014 garantendo comunque il limite di spesa annuo calcolato sul numero degli amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138 ;

Visto il D.M. 119/2000, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per la determinazione della misura della indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;

Tenuto conto che gli artt. 4 e 5 del suddetto D.M. dispongono che:

- al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco;
- agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco;
- al Presidente del Consiglio dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il Sindaco;

Vista la tabella A, allegata al predetto decreto, che quantifica, per i Comuni da 3.000 a 5.000 abitanti, l’indennità di funzione mensile dei Sindaci nell’importo di lire 4.200.000 (pari ad € 2.169,00) e il gettone di presenza dei Consiglieri comunali in lire 35.000 (pari ad € 18,00);

Atteso che:

- il comma 54 dell’articolo 1 della L. 266/2005 ha disposto la riduzione delle suddette indennità nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 recepita dal Comune con delibera della G.M. n. 31/2006 e determinazione del servizio finanziario nn. 3/2006;
- la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con delibera n. 1/2012 ha, tra l’altro, statuito che “la disposizione di cui all’art. 1, comma 54, L. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesperire i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria del 2006”;
- a seguito di detta interpretazione si è ulteriormente espressa la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana – la quale con deliberazione n. 32/2012 del 13 marzo 2012, facendo proprie le conclusioni formulate dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, si è così espressa: “ritiene vigente ed applicabile l’art. 1 comma 54 della L. 266/2005 al caso di specie, sottolineando che la misura alla quale fare riferimento è quella edittale decurtata della percentuale di cui all’art. 1 comma 54 della L. 266/2005, anche sul presupposto che l’intenzione del legislatore con la norma di cui all’art. 76, comma 3, L. 133/2008 che ha introdotto l’attuale versione dell’art. 82, comma 11, del TUEL, è stata quella di negare incrementi “delle indennità rispetto alla misura massima edittale di cui al D.M. 119/2000”;

Vista la sottostante tabella comparativa della composizione della Giunta Comunale prevista dalla L. 148/2011 e dalla nuova Legge 56/2014;

| Fascia demografica Comune di Sorano | Numero componenti della Giunta Comunale (compreso il Sindaco) dopo il decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 | Numero componenti della Giunta Comunale (compreso il Sindaco) dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 |
|-------------------------------------|--|--|
| da 3.000 a 10.000 | 4 | 5 |

Preso atto che per garantire il rispetto dell’invarianza della spesa relativa alle indennità di funzione si deve procedere considerando:

| Costo Giunta Comunale (compreso il Sindaco) dopo il decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 (n. 4 componenti) | Costo Giunta Comunale (compreso il Sindaco) dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (n.5 componenti) |
|--|---|
| 2.928,30 | 2.928,30 |

Ritenuto per quanto sopra parametrare le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori, nel rispetto delle percentuali previste dagli artt. 4 e 5 del D.M. 119/2000, come segue:

| | <i>Indennità di funzione</i> | <i>Rid. 50% se lavoratori dipendenti che non hanno richiesto aspettativa (art.82 D.Lgs.267/00)</i> |
|--------------|--|--|
| Sindaco | €. 1.774,73 | €. 887,36 |
| Vice-Sindaco | €. 354,94 (20% di quella del Sindaco) | €. 177,47 |
| Assessori | €. 266,21 (15% di quella del Sindaco) | €. 133,10 |

Rilevato che, come anticipato, l’invarianza di spesa deve essere garantita anche con riferimento alle spese di viaggio degli Amministratori;

Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

1. **Di rideterminare** gli importi dell'indennità di funzione spettanti ai componenti della Giunta Comunale, al fine di assicurare l'invarianza della spesa rispetto alle disposizioni di cui al decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148, come segue:

| | <i>Indennità di funzione</i> | <i>Rid. 50% se lavoratori dipendenti che non hanno richiesto aspettativa (art.82 D.Lgs.267/00)</i> |
|--------------|--|--|
| Sindaco | €. 1.774,73 | €. 887,36 |
| Vice-Sindaco | €. 354,94 (20% di quella del Sindaco) | €. 177,47 |
| Assessori | €. 266,21 (15% di quella del Sindaco) | €. 133,10 |

2. **Di stabilire** che le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUEL non devono superare la corrispondente spesa sostenuta nel 2013 e che pertanto i relativi rimborsi potranno essere effettuati entro il suddetto limite;
3. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Regolarità Tecnica e Contabile: il sottoscritto Cannucciari Luigino Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale del Comune di Sorano, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 sulla proposta di deliberazione avanti riportata .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Cannucciari Luigino

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO che sulla stessa sono stati apportati i pareri istruttori di cui al D.Lgs. 267/2000;

CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata;

Successivamente con separata unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano la presente deliberazione, al fine di procedere ai successivi adempimenti, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Benocci Carla

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **29/07/2014** al **13/08/2014** al n. **397** del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **08/07/2014**

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Sorano li _____

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
D.ssa Simona Barbasso Gattuso

29/07/2014